

Legge regionale 26 aprile 1974 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 30/04/1975

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.

Art. 6

Le domande di concessione del contributo devono pervenire all' Assessorato delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate:

- 1) nel caso di Comune dotato di piano di ricostruzione, della copia autenticata del provvedimento della Direzione provinciale del Tesoro col quale viene richiesto il rimborso di cui all' articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;
- 2) negli altri casi, di un certificato del Sindaco sulla consistenza della popolazione del Comune o delle singole località distrutte o incendiate secondo i dati dell' ultimo censimento generale della popolazione.